



# Prefettura di Catanzaro

## INTESA REGIONE CALABRIA E PREFETTURE

### COLLABORAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

30 SETTEMBRE 2014

La presente copia, composta da  
N. 9 pagine, è conforme all'origi-  
nole esistente presso questo Ufficio

Catanzaro, li 04-11-2014

Avv. Adriano Libassi Gualtieri



REGIONE CALABRIA



REP. 1314

INTESA

TRA IL PRESIDENTE F.F. DELLA REGIONE CALABRIA

E I PREFETTI DELLA CALABRIA

30 SET. 2014

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione";

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";

Visto l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto lo Statuto regionale approvato con Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la L.R. 10 settembre 2014, n. 18;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 avente ad oggetto "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare le leggi 6 giugno 2014, n. 8 e 12 settembre 2014 n.19

Considerato che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà il prossimo 23 novembre 2014 la Regione Calabria dovrà applicare la nuova normativa elettorale regionale contenuta nella L.R. n. 1/2005 e s.m.i. e che, pertanto, la gestione dell'intero procedimento elettorale spetterà alla Regione medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, anche per questa tornata elettorale, che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione Calabria si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione del permanere della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

Vista la nota del Presidente f.f. della Regione Calabria prot. 0289423 del 17 settembre 2014 con la quale, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, si

*Stai*



REGIONE CALABRIA



chiede al Ministro dell'Interno di addivenire ad un'intesa tra la Regione Calabria e le Prefetture della Calabria, con il raccordo del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie, ai fini di una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento relativo allo svolgimento delle prossime elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria del 23 novembre 2014.

Tanto premesso, il Presidente f.f. della Regione Calabria e i Prefetti della Calabria

**adottano la seguente**

### **Intesa**

1. Le Prefetture - UTG della Regione Calabria curano, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:
  - a) supporto e collaborazione tecnico-giuridica alla Regione Calabria in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;
  - b) prima verifica della conformità delle bozze di stampa ai modelli predisposti per ogni circoscrizione elettorale dalla Regione e per la conseguente apposizione del "visto, si stampi" da parte del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale e della Regione, per la parte di competenza, per quanto attiene al seguente materiale elettorale:
    - manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse
    - schede per la votazione;
    - manifesti contenenti i nominativi degli eletti;
  - c) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
  - d) invio/distribuzione ai Comuni, ed adempimenti connessi, del seguente materiale:
    - manifesti con i quali i sindaci dei Comuni della Regione Calabria danno notizia agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni e del decreto di ripartizione dei seggi, ove la stampa non sia affidata dalla Regione già ai comuni;



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature 'Mei' at the bottom right]*



REGIONE CALABRIA



- manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse;
  - schede per la votazione;
  - manifesti contenenti i nominativi degli eletti
  - pubblicazioni, circolari, stampati ed altro, necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- e) le altre incombenze di carattere tecnico quali, ad esempio, la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative, timbri ed altro materiale in uso presso i seggi);
- f) l'acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la diffusione secondo modalità che saranno concordate tra la Regione e il Ministero con separato atto.

Ferme restando le competenze della Regione, così come indicate al punto 2, lett. d), in caso di necessità impellente le Prefetture, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e nel rispetto delle modalità di cui al punto 6, sono autorizzate ad acquisire, in nome e per conto della Regione, quei beni e servizi inerenti al procedimento elettorale che si rendessero necessari per il corretto e puntuale espletamento delle attività sopra elencate. A tal proposito, la Regione fornirà in via preventiva alle Prefetture l'elenco delle ditte affidatarie dei servizi e forniture beni, individuate dalla medesima secondo quanto indicato nel richiamato punto 2, lett. d).

2. La Regione Calabria provvede a:

- a) predisporre il modello dei manifesti di cui al punto 1, lett. d) della presente Intesa nonché il modello della scheda per la votazione per ogni circoscrizione elettorale in conformità alla legge regionale; al fine di assicurare una celere condivisione delle informazioni, la Regione richiederà agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 108/1968, l'invio contestuale alle Prefetture ed alla Regione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché i nominativi degli eletti, secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;
- b) predisporre la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e modulistica necessarie per le elezioni, nonché le circolari che, ad integrazione di quelle generalmente predisposte





REGIONE CALABRIA



dal Ministero dell'Interno, si rendessero necessarie in ragione della normativa elettorale regionale, fornendo alle Prefetture il materiale per l'invio ai Comuni;

c) verificare la conformità, ai modelli predisposti dalla Regione, delle bozze di stampa di tutto il materiale elettorale diverso da quello di cui al punto 1 lettera b) della presente Intesa;

d) individuare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, le ditte affidatarie dei servizi e delle forniture di beni (stampa delle schede per la votazione, di manifesti, verbali, pubblicazioni ed altri stampati elettorali; confezionamento, trasporto e facchinaggio del materiale elettorale).

3. Gli adempimenti non espressamente affidati alle Prefetture ai sensi della presente intesa saranno curati direttamente dalla Regione Calabria, cui compete la gestione amministrativa del procedimento elettorale e la conseguente adozione di direttive e circolari.

4. Le parti convengono di istituire un organismo di raccordo presso la sede del Rappresentante dello Stato per le Autonomie composto da rappresentanti della Regione Calabria e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni aspetto applicativo della presente Intesa. Al fine di dirimere in tempo reale eventuali questioni applicative non di carattere generale, la Regione Calabria provvederà ad assicurare la presenza di un funzionario regionale presso ogni Prefettura.

5. Le questioni connesse all'espletamento delle attività e delle procedure elettorali oggetto della presente Intesa, nonché quelle connesse all'interpretazione della stessa, sono risolte dalle Parti nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

6. Le spese elettorali da sostenere per la consultazione regionale in argomento, attestate dai responsabili delle Prefetture con tempestiva comunicazione alla Regione, sono regolamentate con separato atto che costituisce parte integrante della presente Intesa.

7. Le istruzioni relative alle spese elettorali da anticipare dai comuni saranno predisposte e diramate direttamente ai comuni a cura della Regione.





REGIONE CALABRIA



8. Il rappresentante dello Stato per le Autonomie Locali, il Presidente f.f. della Regione Calabria e i Prefetti della Calabria, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Catanzaro, li 30/09/2014

II Prefetto di Catanzaro -  
Rappresentante dello Stato  
per i rapporti con le Autonomie

(*Raffaele Cannizzaro*)  
*Raffaele Cannizzaro*

II Presidente F.F. della Regione Calabria

(*Antonella Stasi*)

*Antonella Stasi*

II Prefetto di Cosenza

(*Gianfranco Tomao*)

*Gianfranco Tomao*

II Prefetto di Crotona

(*Maria Tirone*)

*Maria Tirone*

II Vice Prefetto Vicario di Reggio Calabria

(*Costantino Stani*)

*Costantino Stani*

II Vice Prefetto Vicario di Vibo Valentia

(*Lucia Fannuzzi*)

*Lucia Fannuzzi*



**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E  
L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DELLA CALABRIA DEL 2014**

**ai sensi del punto 6 dell'Intesa tra il Presidente f.f. della Regione Calabria e i Prefetti della Calabria**

**sottoscritta il 30/09/2014.**

1. Le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria che si terranno il 23 novembre 2014 sono a carico della Regione, come previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (recante "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale");

2. Sono, altresì, a carico della Regione le seguenti categorie generali di spese di cui al terzo comma del citato articolo 17:

a. spese per il funzionamento degli Uffici statali interessati alle elezioni, di cui si indicano a titolo esemplificativo:

1) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato;

2) spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;

3) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede;

b. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;

c. spese per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione;

d. spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro;

e. oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi.

3. Gli oneri comunque derivanti dalla applicazione della legge n. 108/1968, non facenti carico direttamente alla Regione, sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione secondo la normativa vigente.

4. All'attuazione del presente disciplinare si provvede, ove necessario, mediante circolari congiunte emanate dalla Prefettura di Catanzaro e dalla Regione Calabria, contenenti indicazioni operative in ordine alle singole voci di spesa di competenza della Regione nonché alle modalità di effettuazione e di rimborso delle medesime.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'G' at the top, a signature 'Z' in the middle, and a signature 'Meu' at the bottom.

5. Sono a carico della Regione anche tutte le spese non specificamente evidenziate purché, legittimamente assunte dalle Prefetture e debitamente attestate dal soggetto responsabile, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione dall'Organismo di raccordo, di cui al punto 4 dell'Intesa, cui vanno tempestivamente comunicate.
6. Ogni questione interpretativa riguardante l'applicazione del presente disciplinare - allegato all'Intesa di cui costituisce parte integrante - sarà risolta dall'Organismo di raccordo di cui al punto 4 dell'Intesa.


Catanzaro, li 30/09/2014

Il Prefetto di Catanzaro -  
Rappresentante dello Stato  
per i rapporti con le Autonomie

(*Raffaele Cannizzaro*)  


Il Presidente F.F. della Regione Calabria

(*Antonella Stasi*)




Il Prefetto di Cosenza

(*Gianfranco Tomao*)



Il Prefetto di Crotona

(*Maria Tironi*)



Il Vice Prefetto Vicario di Reggio Calabria

(*Cosima di Stasi*)



Il Vice Prefetto Vicario di Vibo Valentia

(*Lucia Annuzzi*)



